



COMUNE DI PISOGNE

(Provincia di Brescia)

IL REVISORE

PARERE N° 12 DEL 20/07/2020

Oggetto Parere su proposta di delibera di Consiglio comunale n. 29 del 16/07/2020 “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D. LGS. 267/2000 E VARIAZIONE AL DUP 2020/2022”

Il Revisore, dott. rag. Giovanni Bignotti,

- Ricevuta ed analizzata la proposta di delibera di Consiglio comunale n. 29 del 16/07/2020 “: Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma 8 del d. lgs. 267/2000 e variazione al DUP 2020/2022.”
- Visto l'allegato prospetto variazione – dettaglio capitoli predisposto dal servizio finanziario e contemplante le variazioni da apportare all'entrata ed alla spesa per l'anno 2020 per un saldo complessivo di € 409.307,46, per l'anno 2021 per € 0,00 e per l'anno 2022 per € 0,00;
- Preso atto degli allegati alla delibera e più precisamente di quanto espresso nella “Relazione del Responsabile dell'Area Finanziaria (allegato e)”
- Considerato che la variazione oggetto del presente più precisamente contempla:
 - La destinazione dei minori oneri derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti con il BIM per altre spese correnti, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione e di contributi statali e regionali destinati ad investimenti e la contrazione dei mutui a finanziamento di opere;
 - L'adeguamento dei capitoli di spesa corrente per gli importi e le motivazioni indicate nella relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario allegato e;
- Preso atto che dalla proposta di deliberazione di Consiglio comunale si evince di “DATO ATTO che:
 - lo stanziamento complessivo del fondo di riserva è contenuto nel limite massimo del 2% della spesa corrente, ai sensi dell'art. 166 del Testo Unico più volte citato e viene dato conto che sinora non sono stati operati prelevamenti dal fondo stesso, in ossequio all'art. 13 del vigente Regolamento di Contabilità;

- *· vengono rispettati il pareggio generale e gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti, di investimento e per servizi conto di terzi, come voluto dagli artt. 174 e 193 del TUEL 267/2000;”;*
- Richiamata la relazione dell’organo di revisione al rendiconto 2019 ovvero il verbale n. 10 del 26/06/2020;
- Evidenziato che:
 - La variazione contempla l’incremento della spesa per smaltimento rifiuti mentre nulla si evince sui proventi TARI che dovrebbero garantire la piena copertura dei costi del servizio;
 - l’Organo di revisione non è in possesso degli elementi necessari per verificare la congruità del fondo contenzioso per mancata acquisizione di una ricognizione complessiva dei contenziosi in essere da parte dell’ente;
 - la quantificazione predisposta dall’ente per l’importo da riconoscere alla controparte a seguito della sentenza del TAR 155/2020 presenta incongruenze;
 - Mancano i chiarimenti In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità ad ai vincoli di bilancio, questioni poste nel verbale n. 10 del 26/06/2020;
 - Non si riscontrano gli estremi del documento che assegna all’ente il contributo regionale di € 70.000,00 per opere di sistemazione idraulica;
- Raccomandando all’ente:
 - di impegnare la somma solo a seguito di formale e nelle modalità previste dal documento di assegnazione del contributo;
 - di fornire quanto sopra esposto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE CON RISERVA per le motivazioni formulate nei punti precedenti alla delibera in esame avente ad oggetto “VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 8 DEL D. LGS. 267/2000 E VARIAZIONE AL DUP 2020/2022”

Letto confermato e sottoscritto

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Rag. Giovanni Bignotti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs.82/2005,smi e rispettive norme